

Proponente: 31.A
Proposta: 2020/953

del 07/07/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 553

del 10/07/2020

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI, CAT. D, PRESSO IL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16.04.2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2020-22 per Macro-Obiettivi";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09.05.2019 sono stati approvati il Piano della Performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e i relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.06.2020 sono stato approvati il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08.05.2018 è stato approvato il *"PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2020."*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30.01.2020 è stata approvata la *"NUOVA MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE"*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 14.12.2018 è stato approvato il *"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 A VALERE PER IL 2019"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 26 del 14.12.2018;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 16.10.2019* (*cfr. Deliberazione G.C. n. 172 del 22.10.2019) è stata approvata l'*"INTEGRAZIONE ED ATTUALIZZAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 14.12.2018 N. 214 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE ASSENZA ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 PER IL 2020"*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25.02.2020 è stato approvato il *"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 3 del 24.02.2020;

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale **n. 33 di I.D.** del **25.02.2020** di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020-2022 – annuale 2020, ed in particolare quanto previsto:

- ai capoversi 1 ***"QUADRO NORMATIVO GENERALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI"*** e 2 ***"RICHIAMO AI PRECEDENTI PIANI OCCUPAZIONALI – NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE in riferimento all'art. 14 bis comma 1 lett. a) D.L. 4/2019 – L. 26/2019"*** delle premesse, nei quali si indicavano tutti i limiti e le normative di riferimento in merito al contenimento/riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, e si verificava il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, anche per l'anno 2020 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani triennali dei fabbisogni di personale;
- al paragrafo ***"CONDIZIONI OGGETTIVE - FACOLTA' ASSUNTIVE"*** del capoverso 2 delle premesse, nel quale si prevedeva espressamente la *"...omissis...possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali, somministrazione, co.co.co.) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L.90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. Deliberazione Corte dei*

Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse; limite ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato ed in presenza di particolari condizioni, ad opera dell'art. 22 co. 1 del D.L. 50 del 24.04.2017, nonché per le assunzioni di assistenti sociali dall'art. 1, comma 200 della Legge 205/2017...omissis...";

- al capoverso 5 **"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 INTEGRATO CON LE AZIONI GIA' AUTORIZZATE PER TALI ANNUALITA'"** delle premesse ed in particolare al punto 5.4 **"CO.CO.CO./ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE"**, paragrafo **"5.4.B) TEMPO DETERMINATO"**, nel quale si dà atto di quanto segue: *"Si valuta pertanto opportuno – come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2018-2021 – sia per l'anno 2019, che per gli anni 2020, 2021 e 2022 – temperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forma di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee – autorizzare: nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme stanziare nei capitoli di Bilancio 2020 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni)...omissis...";*
 - all'ALLEGATO D) alla predetta Deliberazione, denominato **"PROSPETTO SPESA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2009 E CONSUNTIVO 2018"**, che attesa la riduzione della spesa del personale a tempo determinato/per lavoro flessibile rispetto a quella di riferimento (100% del 2009) - **"Spesa complessiva personale a tempo determinato anno 2018 1° aggregato"** Euro 6.207.648,36, a fronte di Euro 6.613.042,09 relativi al corrispondente aggregato 2009 - e dal quale emerge – stanti le verifiche in fase istruttoria del Rendiconto 2019 – il permanere della riduzione anche per l'anno 2019;
 - al punto 1 del dispositivo, nel quale si dà atto *"di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il "Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2020-2021-2022 – Piano annuale 2020", secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti: ...omissis..."*
- 5. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 INTEGRATO CON LE AZIONI GIA' AUTORIZZATE PER TALI ANNUALITA'...**omissis...";
- al punto 5 del dispositivo, nel quale si dà atto *"di autorizzare e dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti...omissis...a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione, ivi comprese le assunzioni mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche, con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Giunta indicati negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati...omissis...";*

Tutto ciò premesso:

Preso atto che, mediante utilizzo della graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, e valida sino al 02.02.2019, venivano assunte le unità di seguito specificate (Determinazione Dirigenziale n. 10 di R.U.D. del 14.01.2019):

Dott.ssa D.P.C. – dal 21.01.2019 al 20.07.2019, salvo proroga – con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali – Intercultura" (ora denominato "Servizi Sociali" a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, adottata con Deliberazione G.C. 30.01.2020 – ID n. 20 e decorrente dal 01.02.2020) - a fronte di esigenze straordinarie legate alle dimissioni di altra dipendente assunta a tempo determinato e adibita a progettualità, in sperimentazione, sulle tematiche connesse alle nuove povertà (rapporto con il Tribunale sugli sfratti, Housing First, ecc..);

Dott.ssa P.V. – dal 21.01.2019 al 20.07.2019, salvo proroga – con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali – Intercultura" (ora Servizio "Servizi Sociali", come più sopra ricordato) - a fronte di esigenze

straordinarie legate alle dimissioni di altra dipendente assunta a tempo determinato ed adibita alla realizzazione ed implementazione delle innovazioni previste da normativa regionale e nazionale riguardanti, in particolare, il progetto PON/SIA;

entrambe assegnate alla U.O.C. "Polo Sociale Territoriale Ovest";

Vista la richiesta datata 09.07.2019 della Dirigente del Servizio interessato, Dott.ssa Germana Corradini, con la quale la stessa richiedeva la proroga del contratto a tempo determinato di entrambe le unità sopra specificate, Dott.ssa D.P.C. e Dott.ssa P.V., nei rispettivi profili professionali e rapporti orari, dal 21.07.2019 e così per un anno, salvo ulteriore proroga, e fermo restando il permanere delle motivazioni che avevano originato le assunzioni, specificando ulteriormente, in relazione alla Dott.ssa P.V., quanto segue:

- che il progetto PON SIA avv. 3 S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva) - misura di contrasto alla povertà caratterizzata dall'erogazione di un contributo economico alle famiglie in condizioni disagiate al fine di accompagnarle verso l'autonomia - finanziata da uno specifico programma nazionale – sarebbe cessato al termine dell'anno 2019;
- che, successivamente, ed almeno fino al termine del 2020, sarebbe stato attivato, per le medesime finalità e quale misura di contrasto alla povertà, il cosiddetto "R.D.C." (il Reddito di Cittadinanza, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale);
- che pertanto il rapporto di lavoro con la suddetta dipendente sarebbe stato prorogato per le medesime motivazioni che avevano determinato l'assunzione, mutando, nell'anno 2020, unicamente la denominazione del progetto;

Preso atto che, a seguito della suddetta richiesta, con Determinazione Dirigenziale n. 736 del 12.07.2019, venivano prorogati i contratti a tempo determinato delle due unità sopra specificate, per il periodo dal 21.07.2019 al 20.07.2020, salva ulteriore proroga;

Vista ora la comunicazione datata 30/06/2020 - che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente richiamata - con la quale la Dott.ssa Germana Corradini, Dirigente del Servizio "Servizi Sociali", richiede l'ulteriore proroga dei contratti a tempo determinato sopra citati, a decorrere dal 21/07/2020 e così sino al massimo consentito dalla normativa vigente, in ragione del permanere delle rispettive esigenze che avevano determinato l'assunzione e la prima proroga, ovvero:

- quanto alla Dott.ssa D.P.C., le necessità legate alla progettualità in sperimentazione sulle tematiche connesse alle nuove povertà (rapporto con il Tribunale sugli sfratti, Housing First, ecc..);
- quanto alla Dott.ssa P.V., le esigenze correlate alla realizzazione ed implementazione delle innovazioni previste da indicazioni normative regionali e nazionali riguardanti, in particolare, il progetto PON/SIA, specificando che:
 - il Progetto PON SIA avv. 3 S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva) – misura di contrasto alla povertà mediante l'erogazione di un contributo economico alle famiglie in condizioni disagiate, finalizzata all'accompagnamento delle stesse verso l'autonomia - finanziata da uno specifico programma nazionale – ha cessato di esistere al termine dell'anno 2019;
 - successivamente, ed al momento sino al termine del 2020, è stato attivato per le medesime finalità il cosiddetto R.D.C. (Reddito di Cittadinanza), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
 - pertanto il rapporto di lavoro con la dipendente dovrà essere prorogato per le medesime motivazioni assuntive, che mutano unicamente denominazione nel corso dell'anno 2020.

Valutato:

- che la richiesta di proroga dei suddetti contratti riguarda le medesime attività lavorative per le quali furono assunte le unità sopraindicate (attività lavorative corrispondenti allo stesso profilo professionale di Funzionario Reti sociali – specializzazione Servizi Sociali - di categoria D1);
- che si tratta della 2° proroga contrattuale per entrambe le lavoratrici;
- che sono stati positivamente valutati i periodi assuntivi già prestati dalle sopraindicate dipendenti;

Verificata l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale interno, di pari profilo, già dipendente dell'Ente, stante il completo utilizzo di tale personale dotato di dette caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche del Servizio, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati alla Dirigente e alla struttura di riferimento, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche nella Deliberazione G.C. n. 33 di ID del 25.02.2020, con cui è stato approvato il *"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – anni 2020-2021-2022 – anno 2020. Provvedimenti Conseguenti – Rideterminazione Dotazione Organica"*;

Preso atto altresì dell'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015, relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

- “1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
 - 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
 - a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
 - e) per sostituzione di lavoratori assenti;*
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*
- ... omissis...”

Preso atto, peraltro:

- che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 - triennio 2016-2018, ha confermato, all'art. 50 *“Contratto a tempo determinato”*, il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015 ma ha ampliato, al comma 4, la casistica dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre quella già individuata dal D.Lgs. 81/2015, ed in particolare come segue:
“a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
g) realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione”;
- e che, pertanto, le proroghe in oggetto - trattandosi di unità con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali, riferibili alla categoria degli Assistenti Sociali, non rientrano nel limite percentuale massimo di contratti stipulabili a tempo determinato e, conseguentemente, risultano escluse da tale computo, ai sensi dall'art. 50, comma 4, lett. e) del vigente CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;

Preso atto, inoltre:

- che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle presenti proroghe assunzionali per le Dott.sse D.P.C. e P.V. risultano presenti e stanziare nel relativo capitolo di spesa per il personale a tempo determinato dei Servizi Sociali, del Bilancio pluriennale 2020-2022;
- che la spesa necessaria per tali proroghe contrattuali risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);

Visto quanto disposto, in materia di assunzioni a tempo determinato, dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo

determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...";
e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, in relazione al dettato normativo di cui all'art. 34, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi, prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi che - poiché nei casi oggetto del presente provvedimento non si tratta di nuove assunzioni, bensì di proroghe di contratti a tempo determinato già sottoscritti con le lavoratrici, nonché in ragione della necessità di garantire comunque continuità al Servizio "Servizi Sociali" - non ricorrono gli obblighi di cui alle predette novelle normative;

Visto, inoltre, quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. "Job act" (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato, e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato, ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2, del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009, nel quale si indica che *"Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento"*;

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che *"...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti."*;

Valutato, ai fini del "contatore" individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura concorsuale, anche con riferimento alle attuali proposte di proroga, che le dott.sse D.P.C. e P.V. sono state assunte dal Comune di Reggio Emilia mediante utilizzo della graduatoria della Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016, valida sino al 02.02.2019, per un periodo complessivo di 18 mesi (tenuto conto del primo periodo assuntivo e della prima proroga), vale a dire dal 21.01.2019 al 20.07.2020, e che, pertanto, anche con la proroga oggetto del presente provvedimento vengono rispettati – in quanto raggiunti ma non superati - i sopraindicati limiti temporali assuntivi, pari a 36 mesi, riferiti alla medesima procedura di reclutamento;

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dalla Dirigente interessata, al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio "Servizi Sociali" –

procedere alla proroga dei contratti di assunzione a tempo determinato delle dott.sse D.P.C. e P.V., già in servizio con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali, con rapporto di lavoro a tempo pieno, per il periodo dal 21.07.2020 al 20.01.2022, con assegnazione alla medesima U.O.C. "Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in ambito anziani";

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183, commi 7 e 9 (impegni di spesa), e 151, comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione", a decorrere dal 01.02.2020;

DETERMINA

1. di prorogare - per tutte le motivazioni indicate in premessa, secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020 di approvazione del "*Piano triennale dei fabbisogni di Personale Anni 2020-2021-2022 – Anno 2020. Provvedimenti conseguenti – Rideterminazione Dotazione Organica*", previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, stante la necessità di garantire continuità alle attività del Servizio "Servizi Sociali" – i contratti di lavoro a tempo determinato delle unità sottoindicate, già assunte con profilo di "**Funzionario Reti Sociali**" – **Specializzazione Servizi Sociali** (cat. D1), a tempo pieno, ai sensi del vigente C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali 2016-2018, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. e dagli artt. 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.:

- **Dott.ssa D.P.C. dal 21.07.2020 e fino al 20.01.2022**, con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" - U.O.C. "Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in ambito anziani", a fronte del permanere delle esigenze legate alla progettualità in sperimentazione sulle tematiche connesse alle nuove povertà (quali il rapporto con il Tribunale sugli sfratti, Housing First ecc...);
- **Dott.ssa P.V. dal 21.07.2020 e fino al 20.01.2022**, con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" - U.O.C. "Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in ambito anziani", a fronte del permanere delle esigenze correlate alla realizzazione ed implementazione di innovazioni previste da indicazioni normative regionali e nazionali riguardanti, in particolare, gli interventi in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, in origine riferiti al Progetto PON SIA avv. 3 S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva) ed attualmente "confluiti" nel "R.D.C." (Reddito di Cittadinanza);

specificando che:

- le stesse presentano tutte le condizioni di prorogabilità a tempo determinato previste dai Decreti Legislativi n.165/2001 e ss.mm.ii. e n. 81/2015 e ss.mm.ii.;
- si tratta della 2° proroga contrattuale per entrambe le lavoratrici;
- con le presenti proroghe vengono raggiunti ma non superati i limiti temporali assuntivi, pari a 36 mesi, riferiti alla medesima procedura e non viene superato il numero massimo di proroghe effettuabili;

2. di mantenere alle stesse il trattamento economico mensile lordo attualmente percepito, proprio del personale inquadrato nella cat. D1;

3. di imputare la complessiva spesa di € 94.995,86 come segue:

quanto a € 30.378,55 al capitolo 30807 del PEG 2020 denominato "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 21.497,86 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2020/114
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 5.803,03 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2020/115
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 1.057,66 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2020/116 sub.1

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

quanto a € 65.213,65 al capitolo che nel PEG 2021 sarà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 47.904,66 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2021/192
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 12.931,16 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2021/193
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 2.356,83 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2021/194

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

quanto a € 5.466,66 al capitolo che nel PEG 2022 sarà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale

2020 – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 2.611,31 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 704,88 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 128,47 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

4. di dare atto che le somme necessarie all'attuazione delle proroghe di assunzione a tempo determinato delle Dott.sse D.P.C. e P.V. risultano presenti e stanziati nel relativo capitolo di spesa per il personale a tempo determinato dei Servizi Sociali, del Bilancio pluriennale 2020-2022;
5. di dare atto altresì che le proroghe di assunzione a tempo determinato delle sopra citate unità sono pienamente compatibili con quanto disposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. (relativamente alla spesa del tempo determinato), poiché la disposizione di cui all'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, modificativa del citato art. 9, comma 28, ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, quali il Comune di Reggio Emilia, contenendola solo complessivamente entro il tetto di spesa per il tempo determinato 2009;
6. di dare altresì atto che, trattandosi di personale assunto con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali e pertanto riferibile alla categoria degli Assistenti Sociali, le proroghe dei contratti a tempo determinato in oggetto non rientrano nel limite percentuale massimo di contratti stipulabili a tempo determinato e pertanto risultano escluse dal relativo computo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;
7. di prendere atto, inoltre, che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1, commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (come modificati, da ultimo, dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 90/2014 e dall'art. 16 del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente all'entrata in vigore del D.L. 90/2014).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)